



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel 06/44222631 – Fax 06/44222633

**AUDIZIONE INNANZI ALLA
1[^] COMMISSIONE “AFFARI COSTITUZIONALI”
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
SULL’A.C. 2727**

Roma, 9 novembre 2020

1. INTRODUZIONE

Il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, è intervenuto in rettifica sul complesso delle norme introdotte con i cc.dd. “decreti sicurezza”, attinenti ai requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno conseguente alla valutazione delle esigenze di protezione dello straniero, alla definizione dei limiti all’ingresso e al transito di unità navali nelle acque territoriali italiane e al conseguente impianto sanzionatorio nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite, nonché all’inapplicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” ad alcune fattispecie del codice penale.

Il provvedimento reca diverse modifiche, attinenti principalmente alla disciplina dell’immigrazione e alla condizione dello straniero. Tra di esse figurano disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri in strutture di permanenza per il rimpatrio, nel cui contesto assumono particolare interesse quelle tese a rafforzare l’azione repressiva dei delitti commessi in queste strutture e i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica.

2. IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E LA TUTELA DEI FINANZIERI

Quali rappresentanti dei Finanzieri intendiamo concentrare l’attenzione sugli argomenti che afferiscono direttamente alla ***tutela dei colleghi impiegati nei servizi connessi al fenomeno migratorio.***

Per fare ciò, è necessario accennare brevemente al ruolo della Guardia di Finanza nel peculiare comparto.

A seguito della razionalizzazione delle funzioni di polizia operata nel 2016¹, **la Guardia di Finanza è chiamata, in via esclusiva, ad assolvere i compiti di sicurezza del mare e di sicurezza delle frontiere marittime**, che si traducono:

- nell'esecuzione, ferme restando le funzioni di gestione e coordinamento delle attività che continuano a far capo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alle Autorità provinciali, dei **servizi di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio sul mare**. A tale riguardo, particolare rilevanza assume il riconoscimento della qualifica di *“ufficiale di pubblica sicurezza”* agli Ufficiali ed Ispettori comandanti di reparti e delle unità navali, limitatamente alle funzioni esercitate in mare. Dal che discende che le recenti direttive emanate individuano l'Ufficiale di *“livello dirigenziale”* della Guardia di Finanza, quale specifica figura professionale cui affidare l'incarico di **direttore dei servizi di ordine e sicurezza pubblica** in occasione di eventi che interessino in via esclusiva il mare e di **responsabile del settore relativo allo spazio marittimo**, qualora invece il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica investa più aree da tutelare;
- nel **contrasto ai fenomeni illeciti perpetrati via mare** e nello svolgimento dei compiti di polizia economico – finanziaria;
- nella **sorveglianza delle frontiere marittime**, anche ai fini dell'immigrazione illegale, operando sia nelle acque territoriali² che nella c.d. *“zona contigua”*³, anche in relazione alle attività connesse allo sviluppo di operazioni di cooperazione internazionale sotto l'egida dell'Agazia della Guardia di frontiera e costiera europea – Frontex⁴.

Ovviamente, queste funzioni, e la conseguente operatività del sistema, sono subordinate alle **primarie esigenze di salvaguardia della vita umana in mare**, in ossequio al principio internazionale della doverosità incondizionata dell'assistenza a ogni persona in pericolo in tale ambiente. Ciò determina il contributo della Guardia di Finanza nelle operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto.

¹ Articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

² 12 miglia marine dalla *“linea di base”*.

³ 12 miglia marine dal limite delle acque territoriali.

⁴ Vds. Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia (para 1.3 e 1.10) allegata al Decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017.

Inoltre, il Corpo fornisce, a terra, il proprio **concorso nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica** secondo le linee d'azione concordate nel corso delle riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia presso le Prefetture competenti e le indicazioni di natura tecnico – operativa emanate dalle Questure.

Stiamo parlando di attività che si sviluppano in ambiti caratterizzati da particolare tensione e che, per tale ragione, **espongono i nostri colleghi a peculiari rischi**, come dimostrano recenti episodi nei quali equipaggi di unità navali e pattuglie sul territorio hanno dovuto gestire, e lo hanno fatto con professionalità e senza badare a oggettivi pericoli per l'incolumità fisica dei singoli, situazioni molto complesse e delicate.

Pertanto, ogni provvedimento legislativo sul tema deve necessariamente tenere in debita considerazione la peculiarità di questo tipo di impiego dei finanziari, delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate, nella prospettiva di **tutelare le funzioni** svolte dagli operatori e **l'incolumità personale e dei mezzi schierati**.

Lungo la giusta direttrice, si colloca, allora, la previsione della norma in esame che consente di arrestare in flagranza di reato, nelle 48 ore successive alla commissione del fatto e anche sulla base di documentazione video o fotografica, coloro che si siano resi responsabili di delitti commessi con violenza in occasione o a causa del trattenimento all'interno dei centri e delle strutture, qualora non sia risultato possibile procedere nell'immediatezza all'arresto per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Si tratta di situazioni che si verificano con una certa frequenza ed è pertanto assolutamente necessario **garantire un più ampio tempo di risposta sul piano giudiziario** a operatori che, nell'immediatezza delle violenze, devono prioritariamente impegnarsi a riportare l'ordine all'interno dei centri e sono pertanto impossibilitati a svolgere le attività di polizia giudiziaria necessarie per l'assicurazione dei mezzi di prova richiesti per l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Appare in questo contesto opportuno che la norma venga formulata in modo da ricomprendere chiaramente qualsiasi ipotesi di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che si verifichi in ogni fase della gestione dei migranti.

Così come è condivisibile **l'esclusione della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto"** allorquando il reato sia commesso nei confronti di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nella considerazione della già richiamata esigenza di tutela delle funzioni garantite da chi riveste le menzionate qualifiche. Su questo punto, però, desta però qualche perplessità, rimanendo sempre sul versante delle tutele

personali, la mancata previsione di analoga misura nei confronti degli altri pubblici ufficiali, considerato che il servizio di cui stiamo parlando richiede una partecipazione di diverse figure, da garantire al pari degli appartenenti alle Forze di Polizia.

Vanno, infine, accolti con favore gli interventi tendenti a:

- evitare l'introduzione e l'uso, all'interno degli istituti penitenziari, di dispositivi idonei a comunicare con l'esterno;
- rafforzare le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze;
- contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti attraverso siti *web*;
- inasprire le sanzioni per il reato di rissa.

I fenomeni che, attraverso queste norme, si vogliono combattere, creano infatti un consistente allarme sociale e devono costituire pertanto oggetto di particolare attenzione.

3. CONCLUSIONI

Il fenomeno migratorio caratterizza il nostro Paese da ormai molto tempo, a causa della collocazione geografica dell'Italia, al centro di tutte le rotte che attraversano il Mar Mediterraneo.

In questi anni si sono verificate tante emergenze e il dispositivo di contrasto è stato man mano affinato.

Riteniamo di dover concludere rivolgendo un sentito grazie a tutte le donne e gli uomini della Guardia di Finanza, delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate che, in ragione delle competenze attribuite dalla legge, hanno operato in questo difficile e rischioso contesto e auspichiamo che essi siano posti nelle migliori condizioni possibili per affrontare il compito assegnato, sul piano delle tutele sia giuridiche che personali.

Roma, 9 novembre 2020

IL CO.CE.R. GUARDIA DI FINANZA